

№ 7230/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 136/03 in quanto:

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge
Il Funzionario
Patricia Clorfa
Oggetto

FILIAZIONE MINORI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Ud. 19/12/2019 - CC

R.G.N. 20787/2018

Ca. 7230
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20787-2018 proposto da:

SG, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO CORONELLA;

- ricorrente -

contro

CA ;

- intimata -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositato il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

12335
19

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania, con decisione in data 15/11/2017, ha riformato il decreto di rigetto pronunciato dal Tribunale di Siracusa in data 5-7 luglio 2016 in sede di modifica dell'assegno divorzile a favore della moglie ed a carico del marito ed ha ridotto da 350,00 mensili a 280,00 euro mensili l'importo dell'assegno divorzile per il mantenimento della figlia minore V _____ nata dal matrimonio contratto da GS _____ con AC _____

_____ Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione GS _____ affidato a sei motivi.
AC _____ non ha spiegato difese

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, tutti contenenti la medesima censura, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.155 e 2727 cc ed art. 9 delle 1/12/1970 nr. 898 come modificato dall'art. 13 legge 6/3/1987 nr.7 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 4 e 5 cpc ed art. 111 Costituzione in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche degli ex coniugi nonché dell'impossibilità per il ricorrente di mantenersi con il solo importo residuo a sua disposizione stabilito dalla Corte, considerato che aveva formato una nuova famiglia e che la compagna dalla quale aveva avuto un figlio aspettava un altro figlio. Il ricorrente evidenziava poi che la ex moglie era divenuta nelle more insegnante di ruolo con uno stipendio di 1.400,00 euro mensili oltre alla disponibilità dell'appartamento coniugale di comune proprietà mentre al contrario il ricorrente

aveva avuto altro figlio ed un altro ne aspettava dall'attuale compagna.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 143, 155, 156 e 2697 cc ed art. 9 delle 1/12/1970 nr. 898 come modificato dall'art. 13 legge 6/3/1987 nr.7 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 e 4 e 5 cpc ed art. 111 Costituzione, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche dei coniugi e dei fatti nuovi sopravvenuti. Inoltre, ha ridotto l'assegno con decorrenza solo dalla data di pubblicazione della decisione e non dalla data della domanda.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.91 comma 1 e 92 comma 2 cpc in riferimento all'art. 360 cpc in quanto il giudice territoriale ha condannato il ^S alle spese del primo grado di giudizio e compensato quelle di secondo grado sebbene il ricorso fosse fondato.

Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.112, 114 e 115 cpce 2727 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc ed art. 111 Costituzione in quanto il giudice territoriale ha ridotto l'assegno senza motivare in alcun modo e senza indicare gli elementi posti alla base della decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti nel merito la decisione impugnata ha già valutato ed accolto tutte le ragioni del ricorrente: ha preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto dell'incremento reddituale dell'ex-coniuge per cui ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della figlia da 350,00 euro stabilito dal giudice di primo grado a 280,00 euro mensili in quanto la ex moglie era divenuta nelle more insegnante di ruolo con uno stipendio di 1.400,00 euro mensili

oltre alla disponibilità dell'appartamento coniugale di comune proprietà, mentre al contrario il ricorrente aveva avuto un altro figlio ed un altro ancora ne aspettava dall'attuale compagna. Nessuna circostanza risulta essere stata trascurata dal giudice territoriale, che ha accolto, con decisione adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, la domanda di riduzione dell'assegno.

La decisione impugnata merita quindi di essere confermata.

La decisione deve essere anche confermata in ordine alla decorrenza della riduzione dell'importo dell'assegno .

Infatti Sez. 1 - , **Sentenza n. 9533 del 04/04/2019** ha stabilito che in riferimento all'adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi: " La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio. "

Inoltre il motivo di ricorso è infondato anche per le spese di giudizio, date le ragioni delle parti che hanno indotto il giudice a porre a carico del ricorrente le spese del primo grado di giudizio stante l'accoglimento parziale della domanda.

Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta-prima sezione della Corte di Cassazione il 19/12/2019.

Il Presidente

dott. Rosa Maria Di Virgilio

R.M. Di Virgilio

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra

Depositata in Cancelleria

Oggi. 13 MAR. 2020



[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra

CASSAZIONE.NET

[Handwritten mark]